

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 672)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1959 (V. Stampato n. 1262)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MEDICI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1959

Riconoscimento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito con legge della Regione siciliana 10 febbraio 1951, n. 9, presso l'Università di Catania

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È riconosciuta validità, ad ogni effetto, agli insegnamenti svolti, agli esami sostenuti ed ai titoli accademici eventualmente rilasciati per il corso di laurea in lingue e letterature straniere, istituito presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, con legge della Regione siciliana in data 10 febbraio 1951, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento di competenza della Regione siciliana relativo alla soppressione del corso stesso.

Art. 2.

Gli studenti regolarmente iscritti al predetto corso di laurea durante l'anno accademico in cui entrerà in vigore il provvedimento relativo alla soppressione, potranno continuare gli studi per non oltre quattro anni accademici successivi.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli studenti iscritti al corso di laurea anzidetto potranno tuttavia essere trasferiti, a loro domanda, in relazione al titolo di studi medi superiori di cui sono in possesso, ad uno dei sottoelencati corsi di laurea per i quali sarà ritenuto valido a tutti gli effetti il piano di studio seguito e gli esami eventualmente sostenuti nel corso di provenienza:

a) al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania o di altra Università, se in possesso del diploma di maturità classica;

b) al corso di laurea in lingue e letterature straniere annesso alla Facoltà di economia e commercio delle Università di Bari, Pisa, Università libera « L. Bocconi » di Milano, ovvero alla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, se in possesso del diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale;

c) al corso di laurea in lingue e letterature straniere di una Facoltà di magistero, senza l'obbligo di sostenere il concorso,

se in possesso del diploma di abilitazione magistrale o del diploma di maturità scientifica.

Alle stesse condizioni potranno ottenere il trasferimento gli studenti fuori corso, i quali, per altro, dovranno prima provvedere al pagamento della tassa di ricognizione della qualità di studenti alla Facoltà di economia e commercio, fino all'anno accademico entro il quale si avvarranno della facoltà loro concessa.

Gli studenti fuori corso che non provvedano a chiedere il trasferimento entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge saranno considerati decaduti dalla qualità di studenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.